

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Settembre 2011

“EDILIZIA – concessione edilizia e permesso di costruire”

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia, 22 settembre 2011 n. 1320 - Pres. Petruzzelli, Est. Conti

1. *Non può condividersi la tesi secondo cui l'art. 31 TU n. 380/2001 prevederebbe solo la sanzione demolitoria e non già la possibilità di ordinare la realizzazione di un'opera (nella specie la realizzazione di un muro divisorio). Invero la norma ha funzione ripristinatoria, prevedendo la rimessione nel pristino stato della res; pertanto, al fine di conseguire tale risultato, è ben possibile anche imporre la realizzazione di un muro divisorio, restando del tutto irrilevante che lo stesso sia stato demolito ovvero non sia stato realizzato.*

2. *Interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell'area interessata, come nel caso dell'aumento (da una a due) delle unità abitative, determinano una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico (cfr. Cons. St. Sez. V 23.5.1997 n. 529 e Sez. IV 29.4.2004 n. 2611; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 12 maggio 2006 n. 160).*

3. *La L.R. Lombardia 11.3.2005 n. 12, al comma 3 bis dell'art. 52 (recante la rubrica "Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie") espressamente dispone che: "I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire". Tale disposizione vuole evitare che, attraverso la liberalizzazione dei cambi di destinazione d'uso stabilita dall'art. 51 della medesima L.R. 12/2005, siano realizzate innovazioni di grande impatto sul tessuto urbano senza un preventivo esame da parte dell'amministrazione.*

[Link al testo sentenza](#)

“CONTRATTI PUBBLICI NEI SETTORI ORDINARI - Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente”

TAR LOMBARDIA, Sez. I, 12 settembre 2011 n. 2204 - Pres. Mariuzzo, Est. Gatti

In presenza di un contratto misto, contrassegnato da un'ampia prevalenza della componente afferente ai servizi, non avrebbe senso parametrare il prezzo a base d'asta su quello della fornitura.

[Link al testo sentenza](#)

Una azienda sanitaria locale aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento del "servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare per i pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica, compresa la fornitura dell'ossigeno e degli altri prodotti consumabili, della strumentazione in uso ai pazienti, della relativa manutenzione/o riparazione e dell'assistenza tecnico -sanitaria".

Il terzo lamentava la non congruità del prezzo a base d'asta, che "si riferisce ingiustamente ad una pluralità di prestazioni rimborsate con un forfait giornaliero per paziente", ritenendo invece che tale prezzo avrebbe dovuto riferirsi alla fornitura di ossigeno, con eventuale sovrapprezzo a forfait per i servizi accessori.